

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il regolamento CE 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

Visti in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, circa le modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;

Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine del "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria"

Atteso che il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, non può superare la data del 31 dicembre 2010, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge, relativamente ai vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, lettera a); per i quali il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni può avvenire anche al di fuori del termine suddetto.

Ritenuto che tra le tipologie di vino tradizionali rientrano quelle ricomprese nell'art. 1 comma 1 lettera a), della legge 82/2006, per le quali il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni si differisce nel tempo e che pertanto per tale tipologia di vini prodotti nella regione il termine può essere consentito fino al 31 marzo 2011.

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la vigente normativa comunitaria prevede, quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola, per la campagna 2010/2011, il 10 dicembre 2010;

Considerato che occorre determinare, per la campagna vendemmiale 2010/2011, il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sopra specificata;

Per quanto specificato in premessa;

DECRETA

Art.1

Periodo vendemmiale

- 1) Per la campagna vendemmiale 2010/2011 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 1° agosto e termina il 10 novembre 2010;
- 2) Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2010 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati,

che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

Art. 2

Periodo fermentazioni

- 1) Per la campagna vendemmiale 2010/2011, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1° agosto e termina il 30 novembre 2010.
- 2) Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
- 3) E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
- 4) Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo 2011, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", per i quali è consentita l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come da disciplinare di produzione

Art. 3

Detenzione delle vinacce

- 1) La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento.
- 2) Fanno eccezione le vinacce ottenute dalle uve appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", la cui detenzione negli stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto, nei rispettivi albi comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, li 21.07.2010



L'Assessore

On. Giambattista Bufardecì

Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

Il Dirigente
Paola Armato

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Di Marco